



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF022
INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	SPESOMETRO TRIMESTRALE: I CHIARIMENTI DI TELEFISCO
RIFERIMENTI	TELEFISCO 2017, ART. 21 DL 78/2010 POST DL 193/2016
CIRCOLARE DEL	07/02/2017

SPESOMETRO TRIMESTRALE: CHIARIMENTI AGENZIA

Nel corso del consueto incontro tra la stampa specializzata e l'Amministrazione Finanziaria (Telefisco 2017), ci si è soffermati sul "nuovo" spesometro trimestrale, con i seguenti chiarimenti:

- vanno comunicati i dati **di tutte le singole fatture emesse**, nonché delle singole **fatture ricevute e registrate** (comprese le bollette doganali), indipendentemente dal loro valore
- non sono più considerate valide le **cause di esclusione** dagli obblighi di trasmissione previste per il vecchio spesometro annuale;
- sono **esclusi** dall'adempimento i soggetti in **regime forfetario** (ex art. 1, co. 54-89, L. 190/2014)– nonché coloro che, sino al 2015 si sono avvalsi del c.d. "**regime dei minimi**" e lo manterranno fino alla scadenza (art. 27, co. 1 e 2, D.L. n. 98/2011)
- **non devono essere comunicate** le operazioni attive e passive non documentate da fattura. Per le operazioni documentate da fattura non esistono limiti di importo

Con l'integrale sostituzione **dell'art. 21 DL 78/2010**, è stato introdotto l'obbligo di invio telematico:

- **dei dati** delle **fatture emesse**, incluse le note di variazione
- **dei dati** delle fatture **ricevute e registrate** nel trimestre di riferimento, ivi incluse le note di variazione e le bollette doganali

nel trimestre di riferimento (cd. "spesometro trimestrale").

TERMINI A REGIME

I dati dovranno essere trasmessi telematicamente:

- in generale: entro **l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre** (ivi incluso l'ultimo trimestre, la cui trasmissione va effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio)
- pausa estiva: la comunicazione del **2° trimestre** va effettuata entro il **16 settembre** (in luogo del 31 agosto)

Termini per il 2017 (possibili modifiche con il Decreto Milleproroghe in fase di conversione): per il primo anno di applicazione del nuovo adempimento (2017):

➔ la comunicazione relativa al **primo semestre** è effettuata entro il **25 luglio 2017**.

SPESOMETRO TRIMESTRALE – SCADENZE A REGIME			
Semestre	Scadenza	Trimestre	Scadenza
1°	25 luglio 2017	3°	30 novembre
		4°	28 febbraio dell'anno successivo

Spesometro 2016: il decreto

- ➔ non modifica lo spesometro per il periodo d'imposta 2016, che rimane dovuto:
- ➔ nei previgenti termini (cadenti ad aprile 2017) e con le previgenti modalità di compilazione.

ESCLUSIONI

In relazione allo **spesometro annuale**, le esclusioni soggettive dall'adempimento erano state disciplinate dai vari Provvedimenti attuativi emanati nel tempo.

Al contrario, per lo **spesometro trimestrale** è lo stesso art. 21 DL 78/2010 a disporre un caso di **esonero**, prevedendo che sono esclusi dall'adempimento:

- ➔ i **produttori agricoli in regime di esonero** (art. 34 c. 6 Dpr 633/72: volume d'affari dell'anno precedente < €. 7.000, costituiti per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tab. A/I)
- ➔ "situati" in **zone montane** (ex art. 9 Dpr 601/73: si tratta dell'elenco dei comuni validi ai fini IMU).



Nota: sussisteva il dubbio circa la possibilità di applicare all'adempimento in questione, gli stessi esoneri previsti per il "vecchio" spesometro annuale.

La risposta dell'Agenzia è stata **negativa**.

NEW – Telefisco 2017 – Quesito 34 Scatta l'esenzione per i forfettari

Domanda: Esistono altri possibili esoneri dalla trasmissione dei dati delle fatture, oltre a quello enunciato a proposito dei produttori agricoli minori delle zone montane? Se non ve ne fossero altri, dovranno essere trasmesse telematicamente anche le "fatturine" per il pranzo di lavoro da 10 euro, oltre a quelle già presenti nel sistema tessera sanitaria?

Risposta

In riferimento alla trasmissione dei dati delle fatture, il Legislatore, all'articolo 21, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, secondo la versione attualmente vigente, **ha previsto un solo caso di esclusione**, relativo ai **produttori agricoli situati nelle zone montane**.

In linea generale, quindi, **deve considerarsi venuta meno, in capo ai soggetti passivi IVA, ogni altra causa di esclusione dagli obblighi di trasmissione individuata in base alla previgente formulazione della norma**. Pertanto, i contribuenti saranno obbligati a trasmettere i dati di tutte le singole fatture emesse, nonché delle singole fatture ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), indipendentemente dal loro valore. Non può dimenticarsi, tuttavia, che l'invio dei dati in questione ha come principale fine la prevenzione di illeciti nel campo IVA ed il monitoraggio delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta. In questo senso, dunque, si ritiene che siano esclusi dagli obblighi dell'articolo 21 anche i soggetti in regime forfettario (ex articolo 1, commi 54-89, legge n. 190 del 2014 – nonché coloro che, sino al 2015, si sono avvalsi, secondo la previsione dell'articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98 del 2011, del c.d. "regime dei minimi" e lo manterranno fino alla scadenza – i quali non annotano le fatture, non addebitano l'imposta in fattura ai propri clienti, non detraggono l'IVA sugli acquisti, non la liquidano, né la versano e non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA

Chiarimento: i funzionari non ritengono applicabile al **nuovo spesometro trimestrale** gli esoneri previsti per il "vecchio" spesometro annuale.

Sono **esclusi dall'adempimento** solo i minimi e i forfettari (posto il tenore dell'art. 27 DL 98/2011 e dell'art. 1 c. 58 L. 190/2014).

TENUTI ALL'ADEMPIMENTO

- enti pubblici (in passato esonerati, ma con disposizione transitorie)	- operazioni di medici/strutture mediche già comunicate al sistema TS
- associazioni in regime forfettario L. 398/1991	- agricoltori esonerati in zone non "montane"
- operazioni di importo inferiore ad €. 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto	

Esempio: una associazione in regime forfettario L. 398/91:

- sarò obbligata all'invio dello spesometro trimestrale (in quanto non è soggetto estraneo al Iva, ma si limita ad operare una detrazione forfettaria sugli acquisti)
- pur non essendo obbligata all'invio delle liquidazioni trimestrali.

ESCLUSIONE PER SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI

NEW – Telefisco 2017 – Quesito 33 - Nessuna trasmissione se non c'è la fattura

Domanda: La nuova normativa si occupa unicamente della trasmissione dei dati delle fatture. Si può pertanto ritenere decaduto l'obbligo di segnalare le operazioni da 3.600 euro, Iva inclusa, per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura?

Risposta

L'articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010, nella versione vigente prima delle modifiche recate dal c.d. "decreto fiscale" prevedeva l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni solo se «di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto». Il venire meno di tale previsione, implica che nessun obbligo di trasmissione è ora previsto per le operazioni attive e passive che non devono essere documentate da fattura, qualunque ne sia l'importo. Resta, ovviamente, la possibilità, in base all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015, di inviare i dati in questione su base opzionale (si vedano per le relative modalità i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 e 1 dicembre 2016 prot. n. 212804).

LE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Scontrini/ricevute fiscali: la norma fa riferimento all'obbligo di comunicare le "operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto", senza più disciplinare le operazioni "per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura", che, quindi, non dovranno essere oggetto di comunicazione, salvo opzione.

Modalità di compilazione: è **soppressa** la possibilità di presentazione in forma "aggregata"

Chiarimento: i funzionari:

- ➔ nel confermare che le operazioni documentate da scontrino/ricevuta fiscale non sono soggette a comunicazione
- ➔ chiariscono che non sussistono particolari esclusioni in relazione alle fatture; pertanto, andranno comunicati:
 - ✓ tutti i dati di tutte le singole fatture emesse
 - ✓ nonché delle singole fatture ricevute e registrate (comprese le bollette doganali)
 - ✓ **indipendentemente dal loro valore unitario**
 - ✓ e, si ritiene, **indipendentemente dall'eventuale annotazione nel registro dei corrispettivi** (dettaglianti).

Esempio: una Snc di ristorazione nel primo trimestre 2017 rileva:

- scontrini emessi per €. 30.000: non andranno comunicati
- 20 fatture di €. 50 ciascuna emesse alle imprese in convenzione: andranno comunicate singolarmente.

A tal fine si deve ritenere **non rilevi** se la società **annoti tali fatture nel registro dei corrispettivi**; in tal caso permane l'obbligo di imputare nella procedura contabile i dati dei clienti, al solo fine di assolvere lo spesometro (è possibile siano comunque introdotte delle semplificazioni, come già avvenuto in passato).

DATI DA INVIARE

Il comma 2 dell'art. 4, DL 193/2016 nel rinviare ad un prossimo Provvedimento dell'Agenzia la definizione delle modalità di invio dei dati, si limita:

- a disporre che i dati andranno inviati **"in forma analitica"**
- a definire il contenuto "minimale" della comunicazione, che dovrà contenere:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni	- l'aliquota applicata
- la data ed il numero della fattura	- l'imposta
- la base imponibile	- la tipologia dell'operazione

Chiarimento – Tipologia di operazione: ci si riferisce - secondo quanto già precisato in merito alla trasmissione dei medesimi dati prevista dal D.Lgs. n. 127 del 2015 su base opzionale - alla **natura dell'operazione**, ovvero al motivo specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l'imposta in fattura (esempio: perché l'operazione è non imponibile, esente o esclusa dal campo di applicazione dell'IVA).

OPZIONE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA E SPESOMETRO

NEW – Telefisco 2017 – Quesito 32 - Opzione possibile per chi emette fatture

Domanda: La grande maggioranza dei titolari di partita Iva opera soltanto con emissione di fatture, non avendo rapporti con il pubblico o non essendo esonerata dalla fatturazione (ad esempio, i medici). Chi non tiene il registro dei corrispettivi può pertanto assolvere l'obbligo mediante opzione in base al Dlgs 127/2015 allo scopo di conseguire i relativi benefici premiali?

Risposta

L'articolo 4 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, c.d. "decreto fiscale", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha integralmente sostituito l'articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010. Il Legislatore, in particolare, con tale nuova disposizione, ha previsto un obbligo generalizzato, in capo ai soggetti passivi IVA, di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative variazioni. I dati, da inviare in forma analitica (cfR. il nuovo articolo 21, comma 2, del D.L. n. 78), corrispondono a quelli da inviare, su base opzionale, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015, cui l'Agenzia delle entrate ha dato attuazione con i provvedimenti del proprio direttore pubblicati in data 28 ottobre e 1 dicembre 2016 (si vedano, rispettivamente, i provvedimenti prot. n. 182070 e 212804). Dalla normativa in essere si ricava che possono esercitare l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015 tutti i soggetti passivi che emettono fatture, sia normalmente, sia in via eventuale, come avviene, ad esempio, per le operazioni di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972 dietro richiesta del cliente.

Per la trasmissione telematica delle fatture sono previsti i medesimi termini dello spesometro trimestrale (ultimo giorno del 2° mese successivo al trimestre) e i dati di inviare sono sostanzialmente gli stessi: risulta, dunque, **evidente la somiglianza tra i due adempimenti**, che ha indotto a disporre l'esonero da spesometro.